



STATUTO

Deliberato dall'assemblea generale dei soci il 24 gennaio 2015

Art. 1

E' costituita l'Associazione denominata 'SOCIETA' dei CONCERTI di PARMA' p.i. 00799040340

Art. 2

L'Associazione ha sede in Parma, via Cantelli. La durata è dell'associazione è 2050..

Art. 3

L'Associazione non ha fini di lucro.

L'Associazione ha lo scopo di promuovere, in Italia e all'estero, la diffusione della musica in tutte le sue valenze culturali e spettacolari (ivi comprese le forme di spettacolo ad essa connesse quali il teatro, la poesia, la danza, il cinema, le arti multimediali, etc.)

Le iniziative e le attività che a tal fine svolgerà l'Associazione si effettueranno e realizzeranno in particolare attraverso:

- 1 - l'organizzazione e la produzione di spettacoli, concerti, etc;
 - 2 - l'organizzazione di conferenze, dibattiti, seminari, rassegne, festival, mostre, prove aperte, corsi di formazione e di aggiornamento professionale;
 - 3 - l'attività editoriale nel campo della musica, della cultura e dello spettacolo;
 - 4 - l'attività nel campo dei mass media e della cinematografia;
 - 5 - promozione di giovani musicisti, ricercatori nel campo della cinematografia ed altre forme di spettacolo, assegnando borse di studio;
- l'organizzazione e la produzione di ogni altra iniziativa che, secondo le necessità di tempo e di luogo, sarà ritenuta dagli organi dell'Associazione conforme allo scopo della stessa.

L'Associazione potrà aprire sezioni e succursali sul territorio italiano e straniero da affidare ad un responsabile che ne renderà conto sul piano giuridico e amministrativo al l'Associazione stessa.

PATRIMONIO

Art. 4

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da donazioni e lasciti e da qualsiasi altra oblazione, erogazione, sussidio o contributo statale o privato o di qualsiasi altra fonte, e dai proventi di gestione.

I membri associati, ed eventualmente i soci, possono essere impegnati a un versamento annuo, secondo modalità di volta in volta stabilite dalla assemblea generale dei soci, ai sensi dell'art. 15 del presente Statuto.

L'Associazione potrà contrarre obbligazioni e compiere tutte le attività economiche e giuridiche ritenute opportune per la realizzazione del proprio scopo.

E' vietato distribuire in modo diretto o indiretto il patrimonio dell'Associazione.

SOCI

Art. 5

I soci si distinguono in: soci effettivi, soci onorari, membri associati.



Sono soci effettivi, oltre ai fondatori, le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti, che - previa domanda - saranno stati ammessi dal consiglio con delibera votata a maggioranza assoluta.

Le persone giuridiche e gli enti partecipano all'Associazione mediante un rappresentante designato con comunicazione scritta.

Sono soci onorari coloro i quali vengono dichiarati tali per i meriti particolari con delibera del consiglio di presidenza presa a maggioranza di almeno 2/3 dei suoi componenti.

Le persone giuridiche e gli enti possono, ricorrendone i requisiti, essere dichiarati soci onorari.

Sono membri associati coloro i quali intendono usufruire dei servizi offerti dall'Associazione.

Art. 6

Si decade dalla qualifica di socio effettivo e/o onorario per:

- dimissioni
- indegnità valutata sulla base di elementi di fatto obiettivamente accertati
- esclusione in seguito a contegno contrastante con gli scopi e le finalità dell'Associazione;
- mancato versamento per due anni consecutivi dell'eventuale quota associativa.

La decadenza per indegnità o per esclusione è demandata al consiglio di presidenza a maggioranza di almeno $\frac{1}{4}$ dei suoi membri.

I soci che per qualsiasi causa cessino di far parte dell'Associazione perdono ogni diritto al suo patrimonio.

La perdita della qualità di socio implica la decadenza da qualsiasi carica sociale.

Art. 7

L'Associazione si può avvalere delle prestazioni professionali di soci o non soci, il cui compenso viene di volta in volta stabilito dal consiglio direttivo di presidenza.

ORGANI

Art. 8

Gli organi dell'Associazione sono:

- il consiglio Direttivo
- l'assemblea generale dei soci.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 9

Al consiglio direttivo spettano l'amministrazione e la direzione dell'Associazione.

Il consiglio darà annualmente relazione di ciò all'assemblea generale dei soci.

Il consiglio è investito di tutte le facoltà per l'ordinaria e straordinaria amministrazione: ad esso è deferito tutto quanto non sia espressamente riservato dal presente Statuto all'assemblea generale dei soci.

Art. 10

Il consiglio è composto da un numero di membri variante da 2 a 5 fissato dall'assemblea generale dei soci.

Essi vengono eletti nominativamente tra i soci dell'assemblea generale soci, durano in carica 3 anni dal momento dell'elezione e sono rieleggibili.

V. Bandini

In caso di dimissioni o di causa di decadenza di un consigliere, il consiglio provvede entro 30 giorni alla sua sostituzione.

Il consigliere nominato resterà in carica fino alla successiva assemblea generale dei soci.

Art. 11

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente (eventualmente il vicepresidente) e il tesoriere.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio; il presidente presiede le riunioni del consiglio ed esegue le sue deliberazioni.

Art. 12

Il consiglio è convocato dal presidente o, in sua assenza, dal vice-presidente, tutte le volte che lo ritenga necessario o che ne facciano richiesta almeno 2 membri e comunque almeno una volta l'anno per deliberare in ordine alla redazione del bilancio consuntivo e preventivo alla rendicontazione dell'attività sociale.

E' compito del segretario stendere regolare verbale delle riunioni da conservarsi nel libro verbali del consiglio.

In assenza del segretario, il presidente designerà altro consigliere a sostituirlo, a stendere e sottoscrivere il verbale.

Art. 13

Per la validità delle delibere consiliari occorre la presenza di almeno 2/3 dei membri del consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 14

L'assemblea nomina un Revisori dei Conti, che resta in carica 3 anni.

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Art. 15

L'assemblea generale dei soci è formata dai soci effettivi e dai soci onorari.

Essa, su convocazione del consiglio, si riunisce una volta all'anno per l'esame e l'approvazione del bilancio consuntivo.

L'esercizio sociale dura un anno, intendendosi come tale il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre.

Il termine per la presentazione del bilancio all'assemblea annuale è di 4 mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea da un altro socio; la rappresentanza deve essere conferita con delega scritta; il socio rappresentato è considerato presente a tutti gli effetti.

Possono intervenire all'assemblea, con diritto di voto, coloro che sono soci da almeno 20 giorni dalla data di convocazione dell'assemblea stessa.

All'assemblea generale spettano tutti i poteri che la legge le conferisce, compatibilmente con quanto dispone il presente Statuto.

Art. 16

L'assemblea deve essere convocata con preavviso ai soci di almeno 7 giorni.

Essa è valida, in prima convocazione se almeno i 2/3 dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci a essa intervenuti.

Di Daniele

L'assemblea nomina il presidente dell'assemblea; egli nomina il segretario dell'assemblea.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, con il sistema di votazione che sarà deciso dal presidente dell'assemblea stessa.

Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario dell'assemblea.

I verbali sono conservati in apposito libro dei verbali dell'assemblea generale.

Art. 17

Le modifiche del presente Statuto devono essere deliberate dall'assemblea generale dei soci.

Esse potranno attuarsi con la maggioranza dei 2/3 dei presenti all'assemblea generale, convocata a tale scopo.

SCIOGLIMENTO

Art. 18

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato soltanto da una maggioranza di 2/3 dei presenti all'assemblea generale convocata a tale scopo con l'intervento, anche in seconda convocazione, di almeno la metà dei soci.

Art. 19

Nel deliberare lo scioglimento, con la stessa maggioranza, l'assemblea generale dei soci deciderà le modalità di devolvere il patrimonio dell'Associazione ad istituzioni musicali senza scopo di lucro oppure a enti di beneficenza.

Art. 20

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile e alle disposizioni di legge in materia.

P. Bordin



Verbale di assemblea dei soci dell'associazione Società dei Concerti di PARMA.

In data 24 gennaio '15 alle ore 10,45 si è tenuta l'assemblea ordinaria, in seconda convocazione, dei soci dell'associazione SOCIETA' dei CONCERTI di PARMA, presso la sede in Via Cantelli per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Modifica statuto
- Nomina del consiglio Direttivo
- Varie ed eventuali

Sono presenti Silva Maurizio, Battistini Davide e Bandini Giampaolo.

Sul primo punto si procede alla stesura dello statuto e lo si rende più attuale. Di seguito viene riportato integralmente.

Sul secondo punto viene nominato il consiglio direttivo nelle persone di:

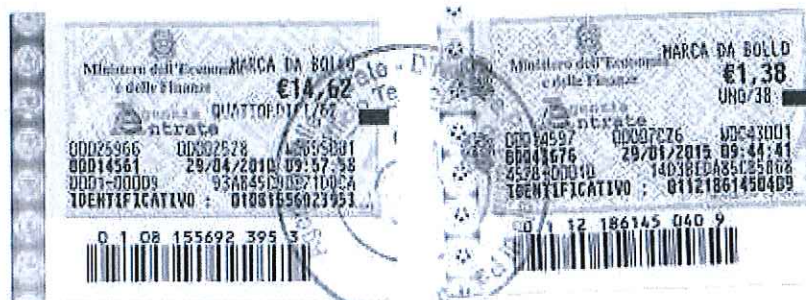
- BATTISTINI DAVIDE con la qualifica di Presidente e
- BANDINI GIAMPAOLO con la qualifica di tesoriere

Gli stessi essendo presenti, accettano e propongono di convocare al più presto una riunione al fine di definire le strategie e i lavori, per dare una nuova veste all'Associazione.

Il signor Maurizio Silva viene acclamato socio onorario.

Sulle varie ed eventuali nessuno prende la parola e pertanto l'assemblea dopo la stesura del presente atto alle 11,30 è sciolta.

Bandini Giampaolo
D. Battistini



54

11/04/2015
Direttore
Ufficio Tributarie
S. Maria della Spina